

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE

“ Iscrizione registro del volontariato”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008 n. 19;

VISTO il D.A. n. 1320 del 7.6.2016 con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19-09-2012;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.28 del 01.07.2016, con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della L.r. n. 9/15;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 – Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTA l'istanza, acquisita con prot. n. 3285 del 2901.2019 di questo Dipartimento, con la quale l'Associazione Randagi del Sud Onlus, con sede in Marsala (TP), chiede l'iscrizione nel Registro generale regionale del volontariato;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza e successive integrazioni;

VISTA la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della L. n.266/91 e dei presupposti di cui all'art. 7 della L.r. n.22/94;

DECRETA

Art. 1 – L'Associazione di volontariato Randagi del Sud Onlus, con sede in Marsala (TP), – rappresentante legale sig.ra Errera Rosa – al N. 2159 nella sezione d) ambientale del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della L.r. 22 del 7.06.1994.

Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 7.06.1994.

Art. 3 – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l. r. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'allegato "C" del D.A. 1320 del 07.06.2016, che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22 maggio 1997 e n. 1767 del 19 settembre 2012, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro generale, previste per il 30 aprile di ogni biennio.

Art. 4 – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

Art. 5 – Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

- 5 APR, 2019

Palermo, _____

